

LA FLESSIBILITA' GEOGRAFICA NEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE

Focus N. 3

Giugno 2021

I diversi programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (detto anche Interreg) che interessano l'Italia, ai quali si aggiungono i programmi finanziati dagli strumenti di cooperazione esterna ENI ed IPA, sono un insieme ricchissimo di esperienze e di soluzioni ancora poco valorizzate a livello nazionale.

Con la collana "I Focus della CTE" iniziamo un lavoro di ricucitura dei segnali che vengono da chi opera all'interno dei Programmi con un duplice intento:

- a) facilitare la condivisione di schemi di intervento in modo da rendere più efficiente la costruzione di risposte efficaci alle problematiche comuni;
- b) agevolare la costruzione di una base comune di discussione per migliorare, a livello nazionale, la capacità della CTE di produrre risultati.

Non si tratta né di una raccolta di buone pratiche (lo scopo è quello di condividere il quadro sulle soluzioni emergenti) né di linee guida centrali. Rispetto ad entrambe queste opzioni, i Focus della CTE sono certamente l'avvio di un percorso che punta al dialogo e alla conoscenza reciproca per valorizzare il patrimonio che i programmi Interreg rappresentano per il nostro Paese, al fine di supportare al meglio la definizione delle scelte che saranno alla base del nuovo periodo di programmazione 2021-2027.

Paolo Galletta

Dirigente Ufficio 6

Programmi operativi di cooperazione territoriale cofinanziati. Attività internazionale, cooperazione bilaterale.

Area progetti e strumenti

Indice

| | |
|---|---------|
| Perché questo Focus? | pag. 3 |
| Il quadro di riferimento | Pag. 4 |
| L'esperienza nell'applicazione del principio di flessibilità geografica nella programmazione 2014-2020 | pag. 6 |
| Le potenzialità della flessibilità geografica post 2020 | pag. 15 |
| Appendice 1. Riferimenti Normativi. | pag. 21 |
| Appendice 2. Strumenti e approfondimenti. | pag. 24 |
| Appendice 3. Le risorse on-line. | pag. 34 |



Perché questo Focus?

Nell'ambito della programmazione 2014-2020, l'art. **20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 (Reg. CTE) sull'ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione**, prevedeva la possibilità di finanziare, a determinate condizioni, **una operazione attuata totalmente o parzialmente al di fuori dell'area di Programma**.

Questa deroga viene concessa dal Regolamento CTE allo scopo di poter finanziare quelle operazioni o parte di esse in grado di apportare un evidente **valore aggiunto all'area di cooperazione**, indipendentemente dalla localizzazione geografica delle attività svolte.

L'analisi dell'applicazione dell'art. 20 nei Programmi a partecipazione italiana, eseguita dall'ACT (Cfr. Appendice 2), ha messo in luce che:

- sono state finanziate operazioni al di fuori dell'area di Programma, ma nella maggioranza dei casi, queste sono state realizzate **dai beneficiari collocati nell'area di Programma**;
- sono stati ammessi beneficiari collocati fuori dall'area di Programma, ma nella maggioranza dei casi, si tratta di **beneficiari italiani o di altri paesi partecipanti al Programma**.

La proposta di Regolamento CTE per la programmazione 2021-2027, all'**articolo 22 (1)**, non solo conferma il principio di flessibilità geografica, ma ne estende la possibilità di ricorso, riducendo e semplificando notevolmente le condizioni per la sua applicazione.

Molti Programmi in via di definizione stanno discutendo delle opzioni possibili in materia di localizzazione delle operazioni e dei beneficiari, soprattutto nei casi in cui sono state presentate richieste di allargamento dell'area geografica o si stanno negoziando sue possibili modifiche.

Obiettivo del presente Focus è, da un lato, quello di presentare nel dettaglio le **modalità attuative sperimentate dai Programmi di Cooperazione 2014-2020 nell'applicazione dell'art. 20 del Reg. CTE**, mettendo in luce gli ostacoli operativi riscontrati dalle AdG. Dall'altro, è quello di riflettere sui **possibili processi attuativi alla luce delle nuove disposizioni normative**, promuovendo l'individuazione di modalità il più possibile omogenee in tutti i Programmi con AdG italiana. Un'attuazione omogenea potrà assicurare un'effettiva attuazione della flessibilità per i beneficiari italiani al di fuori dell'area di programma, ma interessate a partecipare per determinati temi e operazioni.

Altro aspetto da considerare, è quello che riguarda la partecipazione di partner italiani a progetti finanziati da **Programmi in cui l'Italia non è area eleggibile**. Anche in questo caso, sulla base delle esperienze della programmazione 2014-2020, sarebbe utile costruire percorsi condivisi per le implicazioni attuative che ne derivano.

Il quadro di riferimento

Il principio di flessibilità geografica nel quadro regolamentare.

L'art. 20 del Reg. CTE 2014-2020 (Cfr. Appendice 1) concede la deroga alla possibilità di finanziare operazioni al di fuori dell'area di cooperazione, purchè siano soddisfatte tre condizioni:

1. che l'operazione porti **beneficio all'area di Programma;**
2. che l'importo complessivo per questa categoria di operazioni non superi il **20% del contributo FESR** a livello di Programma;
3. che gli adempimenti in materia di **gestione, controllo o audit** siano assicurati dalle Autorità del Programma oppure da altri soggetti secondo quanto stabilito mediante specifici accordi con il paese in cui l'operazione viene attuata.

Va ribadito che il Regolamento fa riferimento all'ubicazione **dell'operazione** e non prevede invece, in maniera esplicita, disposizioni sulla **localizzazione dei beneficiari**. Quest'ultima, infatti, è stata trattata in maniera differente nei vari Programmi, che hanno consentito o meno tale deroga, disciplinandola nei rispettivi manuali di attuazione.

Altro elemento di rilievo è rappresentato dalla **soglia finanziaria** per le operazioni fuori area da applicare a livello di Programma. Ciò comporta un controllo costante in itinere delle spese sostenute all'esterno dell'area, con la difficoltà di riuscire ad allineare le tempistiche di realizzazione con quelle di controllo.

Infine, il comma 3 dell'art. 20 prevede che le spese fuori area riguardanti assistenza tecnica o attività promozionali e di *capacity building* non siano vincolate al rispetto della soglia del 20%. Pur trattandosi di una semplificazione, questo complica ulteriormente il calcolo e la verifica del rispetto del limite finanziario.

L'attuale versione del Regolamento Interreg 2021-2027 (Cfr. Appendice 1) ha introdotto diverse innovazioni al principio di flessibilità geografica. In primo luogo, non viene dedicato un articolo specifico alla localizzazione delle operazioni, ma la materia è disciplinata negli articoli relativi all'ammissibilità delle spese e alla selezione delle operazioni.

Tutta o parte di una operazione Interreg può essere attuata fuori da uno Stato Membro o dell'Unione purchè contribuisca agli obiettivi del Programma di cooperazione. La principale novità è data dal fatto che viene richiesta, quale unica condizione per l'attuazione di operazioni fuori area di Programma, la sua **approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, o dal Comitato Direttivo del Programma**, eliminando dunque l'obbligo del beneficio arrecato all'area di Programma, il rispetto della soglia finanziaria del 20% e le disposizioni in materia di gestione, controllo e audit.

Va ribadito, tuttavia, che l'art. 22 chiarisce che in generale nel selezionare le operazioni, il Comitato di Sorveglianza deve garantire che esse **siano conformi al Programma** e contribuiscano efficacemente al raggiungimento dei suoi obiettivi specifici.

A differenza di quanto riportato nel Regolamento CTE 2014-2020, viene disciplinato in maniera esplicita il caso in cui l'operazione coinvolga **partner al di fuori dell'area di Programma**, subordinandone la partecipazione:

- all'accettazione, da parte dello Stato Membro/paese terzo/paese partner/territorio d'oltremare in cui il beneficiario ha sede, **dell'obbligo di rimborso degli importi indebitamente versati ai partner;**

- ovvero alla presentazione di una **garanzia da parte di una banca o di altro istituto finanziario** a copertura delle risorse assegnate, da includere nell'accordo di finanziamento firmato tra il capofila e l'Autorità di Gestione per il progetto di riferimento.


L'art. 23 chiarisce, inoltre, che un partenariato legato ad una operazione Interreg può essere composto oltre che dai beneficiari, da **partners che non ricevono risorse finanziarie del Programma**, confermando una prassi oramai già consolidata di coinvolgimento di altri attori - quali ad es. partner associati, osservatori - nell'attuazione dei progetti di cooperazione, anche in assenza di risorse assegnate.

In riferimento alla designazione del **Lead partner (Capofila)**, è interessante notare come il nuovo Regolamento abbia eliminato l'obbligo precedente in base al quale tale ruolo poteva essere assegnato esclusivamente a partner con sede in uno Stato Membro.

Rispetto alle disposizioni 2014-2020, **l'eliminazione del limite finanziario del 20%** rappresenta una notevole semplificazione, alleggerendo gli oneri ricadenti su Autorità di gestione e beneficiari per il monitoraggio del rispetto di tale vincolo.

Per quanto riguarda invece l'assenza di **disposizioni specifiche in materia di controllo** ciò non determina la loro cancellazione. Dovranno essere i manuali attuativi dei diversi Programmi a disciplinare in maniera chiara gli adempimenti in materia di controllo per i partner fuori area.

In questo ambito, è auspicabile individuare procedure armonizzate a livello nazionale per disciplinare le implicazioni operative derivanti dalla partecipazione dei partner fuori area.



L'esperienza nell'applicazione del principio di flessibilità geografica nella programmazione 2014-2020

Da una ricognizione ACT (Cfr. Appendice 2)¹ sui dati di attuazione al 31/12/2019 dei progetti finanziati dai 15 Programmi transfrontalieri e transnazionali, è emerso che **tutti i Programmi** – ad eccezione del Programma IPA Italia-Albania-Montenegro² – **hanno finanziato partner localizzati fuori dall'area eleggibile**, sebbene con una diversa intensità. Il numero di partecipazioni varia da un minimo di una sola partecipazione (per i due Programmi ENI), a 102 partecipazioni di partner fuori area del Programma Italia-Croazia.

Il **totale dei partner fuori area** nei Programmi analizzati è di **238**, che rappresenta il 7% del totale dei partner finanziati e il numero cresce a **436** se si analizzano le **partecipazioni**, pari al 6% del totale, in virtù della partecipazione multipla degli stessi partner a più progetti.

In generale, i **partner italiani** rappresentano il 54% dei partner fuori area e il 68% delle partecipazioni fuori area. Tuttavia, vi sono diversi Programmi (Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Italia-Austria e Adrion) per i quali le partecipazioni fuori area sono esclusivamente di partner italiani e viceversa Programmi (Grecia-Italia e MED) che non registrano alcuna partecipazione fuori area di partner italiani.

Un dato rilevante è che un numero piuttosto limitato di partecipazioni (34 pari al 28% del totale delle partecipazioni fuori area) **ricade in regioni NUTS 2**

non coinvolte nell'area di Programma. Questo aspetto dimostra una tendenza a coinvolgere territori adiacenti a quelli ammissibili localizzati nella stessa regione o nello stesso paese. Unico Programma in controtendenza è **Central Europe**, che ha finanziato 12 partner fuori area tutti collocati in regioni NUTS 2 non coinvolte nell'area di Programma e di cui la metà localizzati in paesi che non partecipano al Programma (Belgio e Romania).

Dal quadro complessivo emerge che il maggior numero di partecipazioni fuori area è stato ammesso dai **Programmi transfrontalieri** (soprattutto Italia-Croazia, Francia-Italia Alcotra, Italia-Svizzera, Italia-Francia Marittimo) e si concentrano nelle **NUTS 3 adiacenti all'area di cooperazione** o comunque nelle stesse Regioni NUTS 2 interessate solo parzialmente dall'area di cooperazione.

In molti casi, le partecipazioni fuori area sono volte a coinvolgere partner che hanno sede nei **capoluoghi di regione** (ad es. Genova per Italia-Francia Alcotra, Firenze per Italia-Francia Marittimo, Milano per Italia-Svizzera, Bologna per Italia-Croazia e Venezia per Italia-Austria) e **nelle capitali** qualora siano esclusi dall'area eleggibile. Ben 41 partecipazioni fuori area relative a tutti i 15 Programmi sono infatti riferite alla **città di Roma**.

In riferimento all'allocazione finanziaria, la ricognizione evidenzia che il **6% delle risorse** è stato assegnato a partner fuori area pari a circa **102 Meuro**.

¹ Fonte dati: SMART CTE, sulla base dei dati trasmessi dalle Amministrazioni competenti per la Relazione annuale CTE.

² Il Programma Italia Malta ha ammesso partner fuori area ma per progetti finanziati nel 2020 (Cfr. Scheda PARI n. 4).

In occasione del Seminario sull'*Attuazione della flessibilità geografica entro i confini nazionali nei programmi CTE*, svolto il 22 febbraio 2021 e organizzato dal Comitato Nazionale del Programma Interact³, è stato somministrato ai partecipanti un questionario sull'applicazione del principio di flessibilità nei Programmi a partecipazione italiana.

Dalle risposte fornite, è stato confermato che nella maggior parte dei casi, la flessibilità geografica è stata estesa anche alla possibilità di finanziare beneficiari collocati all'esterno dell'area di Programma, ma comunque **con sede nei paesi partecipanti al Programma**.

In ogni caso, l'applicazione è stata comunque valutata come piuttosto limitata.

Si rileva quindi che, nell'ambito della programmazione 2014-2020, la deroga alla localizzazione delle operazioni all'interno dell'area di Programma è stata **interpretata in maniera restrittiva**, escludendo a priori la possibilità di partecipazione di partner non aventi sede nell'area eleggibile del Programma e, anche nei casi in cui questa possibilità è stata contemplata nei manuali attuativi e nei bandi, le risorse sono state assegnate a partner localizzati nei paesi coinvolti, sebbene in territori esterni all'area di cooperazione.

Tra i principali ostacoli individuati per l'applicazione dell'art. 20 del Reg. CTE sono stati riscontrati i seguenti (in ordine di rilevanza):

- le possibilità di flessibilità ammesse erano poco conosciute e poco pubblicizzate;
- il Comitato di Sorveglianza rappresenta i territori inclusi e quindi ha deciso di limitare nei bandi l'ammissibilità solo ai beneficiari aventi sede nell'area;
- il sistema di controllo e la responsabilità sussidiaria non copriva beneficiari con sede fuori dall'area di programma;
- l'interpretazione del limite del 20% e della natura della spesa fatta da AdG/AdA/controllori di I livello è stata restrittiva;

- "l'ubicazione dell'operazione" o "delle spese sostenute" è troppo ampiamente interpretabile.

Dunque, la **manca di una comunicazione efficace** sulla possibilità di ricorso alla flessibilità geografica da parte dei partner è stata considerata come la principale causa della ridotta applicazione di tale principio.

La **rappresentatività interna ai Comitati di Sorveglianza**, riferita ai soli territori eleggibili, fa sì che essi tendano a privilegiare il finanziamento di operazioni/partner ricadenti nell'area di Programma.

A queste motivazioni si aggiungono aspetti di natura normativa e procedurale. Da un lato, è stato considerato un ostacolo ed un aggravio degli adempimenti dell'AdG la necessità di **gestire i processi di controllo** e la chiara individuazione delle responsabilità ad essi collegate. Dall'altro, le disposizioni previste dall'art. 20 contenevano una serie di **difficoltà interpretative**, quali: la non chiara distinzione tra ubicazione delle operazioni e ubicazione dei partner; il concetto di "parte dell'Unione nell'area di Programma" che sembra escludere una localizzazione esterna all'UE; che cosa volesse dire "attuazione delle operazioni al di fuori dell'area", soprattutto nel caso di attività di tipo immateriale.

Infine, non era chiaro **in che modo assicurare il rispetto della soglia del 20%** a livello di Programma. Infatti, alcune AdG hanno deciso di applicare questo limite a livello di progetto, per semplificare le operazioni di calcolo e di monitoraggio del rispetto del vincolo imposto.

Analizzando più nel dettaglio alcune prassi legate al tema della flessibilità geografica messe in atto dai Programmi a partecipazione italiana 2014-2020, vi sono alcuni **esempi di interesse**, di cui vi forniamo elementi di dettaglio nelle successive schede PARI.

Come detto in precedenza, la flessibilità è stata utilizzata soprattutto nei Programmi transfrontalieri per il coinvolgimento di NUTS 3 (Province) non in area di Programma ma limitrofe. Ciò ha consentito alle Regioni interessate

³ Seminario organizzato nell'ambito del Piano di attività del CN Interact finanziato dal PAC CTE 2014-2020.

di informare/pubblicizzare/attivare **reti anche con altri beneficiari del territorio regionale che ne erano formalmente esclusi**.

Alcuni Programmi che hanno interpretato in maniera restrittiva l'art. 20 e che non hanno consentito la partecipazione di partner fuori area, hanno tuttavia identificato delle **ulteriori categorie di soggetti** per favorirne il coinvolgimento a livello progettuale, in alcuni casi in assenza di un finanziamento diretto.

In alcuni casi, pur senza ricorrere alla flessibilità geografica, la partecipazione di altri soggetti esterni all'area è stata contemplata attraverso l'assegnazione da parte di un partner di un incarico di **prestazione di servizi specialistici** in linea con le previsioni normative del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Altri esempi interessanti di ricorso alla flessibilità geografica sono la sua applicazione per il coinvolgimento dei territori inclusi **nello stesso GECT** (nel Programma Italia-Austria) e per promuovere le attività di **capitalizzazione inter-programma** (Italia-Malta e Italia-Francia Marittimo).

Ulteriore aspetto da considerare parlando di flessibilità geografica è anche il caso di **partner italiani che sono coinvolti nell'attuazione di progetti finanziati da Programmi per i quali l'Italia non è area eleggibile**. Sebbene sporadici, nel corso della programmazione 2014-2020, vi sono stati alcuni casi ricadenti in questa tipologia, come ad esempio il Comune di Firenze, l'Università di Cagliari e l'Università Federico II di Napoli che hanno preso parte all'attuazione di progetti finanziati dal **Programma Atlantic Area**, o di due partner privati che hanno partecipato a partenariati nell'ambito del **Programma North West Europe**. Per entrambi i Programmi, l'ACT ha dovuto stipulare un **Agreement** con le relative Autorità di gestione (Cfr. Appendice 2) per la definizione degli aspetti legati soprattutto ai controlli su questi partner. La sottoscrizione dell'Accordo ha attivato contestualmente la **Commissione Mista Stato-Regioni e Province Autonome** che per i due programmi ha validato i controllori di primo livello selezionati dai beneficiari secondo le regole e le procedure definite a livello nazionale, ha rilasciato dei pareri formali e, laddove richiesto, ha svolto i controlli di qualità che hanno permesso di avviare le procedure per l'invio al capofila del *Progress Report*.

Analizzando le esigenze rilevate e riflettendo sulle azioni da migliorare nel futuro, si evidenzia la necessità di **una informazione più diffusa** sulle possibilità offerte dal principio di flessibilità e il bisogno di **procedure più chiare e trasparenti** sulla sua applicazione.

Sarebbe importante **non precludere la partecipazione di soggetti esterni all'area**, laddove questo consenta una qualificazione o un accrescimento dei risultati di un progetto.

Soprattutto nei casi di Programmi con area più ridotta, come i transfrontalieri interni, è possibile che si riscontri **l'assenza di stakeholders rilevanti** (ad es. Ministeri, Università, etc.) che però possono svolgere a beneficio di quell'area attività importanti con effetti significativi e quindi sarebbe opportuno renderli ammissibili.

La raccomandazione è che ovviamente la specializzazione ed esperienza del partner fuori area debba essere chiaramente identificata come **valore aggiunto alle attività progettuali** per il problema da trattare sul territorio di riferimento.



Coinvolgimento di soggetti fuori area ma con ruolo diverso da quello di beneficiario

| | | |
|---|--|--|
| P | Inquadramento del problema | <p>Alcuni Programmi hanno vietato nei propri manuali attuativi e/o avvisi la partecipazione di partner fuori area nei progetti da finanziare, consentendo unicamente la possibilità prevista dall'art. 20 del Reg. CTE di svolgere in parte o totalmente operazioni al di fuori della propria area geografica da parte di soggetti con sede nell'area eleggibile. Questo perché spesso il coinvolgimento di partner esterni è stato considerato più complesso nella gestione delle procedure amministrative e di controllo e la composizione dei CdS tende a favorire il mantenimento delle risorse all'interno dell'area.</p> <p>Tuttavia, per superare i vincoli geografici e consentire in taluni casi l'apporto qualificato di soggetti esterni all'area, sono state individuate all'interno dei partenariati nuove categorie di partecipanti non esplicitamente previste dai Regolamenti europei.</p> |
| A | Analisi delle situazioni attivate a livello di programmi | <p>Il Programma Italia-Croazia 2014-2020 ha definito la categoria di Partner Assimilati, ovvero istituzioni (enti pubblici o organismi di diritto pubblico istituiti dalla legislazione nazionale italiana o croata) che siano competenti e rilevanti nel loro ambito di azione per tutta (ad es. Ministeri, incluse le loro Agenzie) o alcune parti (ad es. Governi regionali, incluse le loro agenzie) dell'area ammissibile o che sono rilevanti per la loro specifica ed esclusiva competenza e rilevanza per l'area eleggibile, ma che si trovano al di fuori di essa. I Partner Assimilati hanno pari diritti e doveri dei candidati situati all'interno dell'area del Programma. L'attribuzione dello status di partner assimilato deve essere debitamente giustificata nel progetto e viene ulteriormente valutata nel processo di selezione. Nel caso delle Università, possono essere considerate partner Assimilati se hanno una filiale nell'area ammissibile e le attività di progetto sono svolte dalla filiale. Tuttavia, considerata la specificità dei temi strategici identificati, in casi debitamente giustificati, le Università possono essere considerate Partner Assimilati anche se non hanno alcuna filiale nell'area di Programma.</p> <p>https://www.italy-croatia.eu/docs-and-tools-details?id=63616&nAcc=3&file=4</p> <p>Nel Programma Grecia-Italia 2014-2020 gli attori localizzati al di fuori dell'area eleggibile del Programma possono essere coinvolti nei progetti come Partner Associati ma senza poter ricevere risorse finanziarie. E' consentita invece la partecipazione con attribuzione di risorse finanziarie di beneficiari con sede fuori dall'area, purchè abbiano un ufficio locale/regionale sussidiario/collegato all'interno dell'area.</p> <p>https://www.alpine-space.eu/project-management/project-implementation-handbook/1.2_factsheet_who-can-participate.pdf</p> |
| R | Risposta generalizzabile | <p>Sarebbe auspicabile per la nuova programmazione, individuare definizioni armonizzate per le categorie di soggetti che possono essere coinvolti nei partenariati, favorendo una interpretazione univoca dei diversi ruoli almeno su tutto il territorio nazionale. In questo modo, si agevolerebbe la comprensione da parte dei potenziali beneficiari italiani delle diverse possibilità di partecipazione ai partenariati CTE in riferimento ai vari Programmi, riducendo il rischio di errori dovuti a una erronea interpretazione.</p> |
| I | Iter procedurale da attivare | <ul style="list-style-type: none"> • Analizzare il tasso di partecipazione di soggetti esterni all'area nei progetti CTE e il beneficio apportato da tali partner all'efficacia del progetto e dei suoi risultati; • Favorire l'accoglimento da parte dei CdS della possibilità di prevedere la partecipazione di soggetti non ricadenti nell'area di cooperazione eventualmente anche con ruoli distinti; • Promuovere tra i diversi Programmi, soprattutto tra quelli che insistono sulle stesse aree, la definizione armonizzata delle diverse categorie di soggetti che possono comporre i partenariati e le relative caratteristiche; • Riportare coerentemente tali definizioni nei Programmi e nei manuali attuativi. |

Deroghe per la partecipazione di Amministrazioni con sede nella capitale

| | | |
|----------|--|--|
| P | Inquadramento del problema | Vi sono casi in cui le aree geografiche dei Programmi transfrontalieri e transnazionali non includono anche il territorio delle capitali, dove spesso hanno sede centri nevralgici di rilevanza nazionale. Pertanto, alcuni di questi Programmi hanno introdotto una deroga specifica alla localizzazione delle operazioni nell'area di Programma, includendo la possibilità di ammettere partner con sede nel territorio della capitale dello Stato interessato. |
| A | Analisi delle situazioni attivate a livello di programmi | <p>Il Programma Spazio-Alpino, considerando il fatto che l'area di cooperazione copre solo parzialmente il territorio di Francia, Germania e Italia, ammette la partecipazione di partner fuori area (ma comunque con sede nel territorio di uno degli Stati Membri coinvolti) qualora il partecipante al progetto abbia una competenza che copre l'intero paese o la regione partecipante (es. ministeri nazionali / regionali situati nelle capitali / capoluoghi di regione di Francia, Germania e Italia) e questo è dimostrato nelle sezioni pertinenti dell'Expression of Interest e dell'Application Form. Possono richiedere il cofinanziamento FESR, anche se non si trovano nell'area di cooperazione. Non ci sono restrizioni specifiche alla partecipazione di questi partner.</p> <p>https://www.alpine-space.eu/project-management/project-implementation-handbook/1.2_factsheet_who-can-participate.pdf</p> <p>Il Programma ENI Italia-Tunisia 2014-2020 ha previsto (Cfr. par. 2.3) la partecipazione dei Ministeri e degli organi nazionali italiani sotto il controllo del governo con sede a Roma – in qualità di Grande Centro sociale, economico e culturale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento (UE) n° 232/2014 - nel caso di progetti con competenza e interesse a livello nazionale in settori specifici in cui il centro decisionale ha sede a Roma. I beneficiari eleggibili nel "Grande Centro" non possono essere che organismi pubblici o istituzioni nazionali. Questi beneficiari non possono essere capofila di un progetto né beneficiare di più del 50 % del budget assegnato ai territori italiani. La partecipazione dei Ministeri e degli organi nazionali italiani sotto il controllo del governo con sede a Roma è ammessa purché le azioni si svolgano nel e per il beneficio di un territorio ammissibile. Se un Ministero o una pubblica amministrazione nazionale è rappresentata a livello locale in un territorio ammissibile o nell'area di cooperazione in Sicilia o Tunisia, le attività del progetto devono essere svolte da questa struttura decentralizzata.</p> <p>http://www.italietunisie.eu/images/Appel_projets_strategiques_Programme_IEV_CT_Italie_Tunisie_2014-2020.pdf http://www.italietunisie.eu/images/Lignes_directrices_pour_les_demandeurs_Appel_projets_strategiques.pdf</p> |
| R | Risposta generalizzabile | Sarebbe auspicabile per la nuova programmazione, individuare definizioni armonizzate per le categorie di soggetti che possono essere coinvolti nei partenariati, favorendo una interpretazione univoca dei diversi ruoli almeno su tutto il territorio nazionale. In questo modo, si agevolerebbe la comprensione da parte dei potenziali beneficiari italiani delle diverse possibilità di partecipazione ai partenariati CTE in riferimento ai vari Programmi, riducendo il rischio di errori dovuti a una erronea interpretazione. |
| I | Iter procedurale da attivare | <ul style="list-style-type: none"> • Analizzare il tasso di partecipazione di soggetti esterni all'area nei progetti CTE e il beneficio apportato da tali partner all'efficacia del progetto e dei suoi risultati; • Favorire l'accoglimento da parte dei CdS della possibilità di prevedere la partecipazione di soggetti non ricadenti nell'area di cooperazione eventualmente anche con ruoli distinti; • Promuovere tra i diversi Programmi, soprattutto tra quelli che insistono sulle stesse aree, la definizione armonizzata delle diverse categorie di soggetti che possono comporre i partenariati e le relative caratteristiche; • Riportare coerentemente tali definizioni nei Programmi e nei manuali attuativi. |



Partecipazione di un partner fuori area di Programma ma localizzato nell'area dello stesso GECT

| | | |
|----------|--|--|
| P | Inquadramento del problema | Il Programma Italia-Austria non coinvolge nella propria area eleggibile la Provincia di Trento, che tuttavia esprime sul suo territorio relazioni stabili e qualificate con i partner collocati nell'area. La Provincia di Trento, ricade, infatti, nell'area del GECT Euregio , insieme a Tirolo e Alto Adige che dal 2009 persegue attività di cooperazione transfrontaliera tra i territori interessati. Il principio di flessibilità è stato quindi utilizzato per coinvolgere il Trentino, non ricadente nell'area del Programma. |
| A | Analisi delle situazioni attivate a livello di programmi | Il Progetto Start up Euregio ha applicato il principio di flessibilità per il coinvolgimento di un partner con sede esterna all'area di Programma, ma inclusa nel territorio del GECT Euregio . Il Tirolo e l'Alto Adige hanno coinvolto la Provincia di Trento, consentendo la partecipazione del partner Trentino Sviluppo. La motivazione risiede nel fatto che i punti di forza del Trentino (Università e centri di ricerca eccellenti, forte orientamento internazionale, ambiente vivace) integrano in modo ideale le risorse degli altri due territori, permettendo di realizzare un ecosistema dinamico e sostenibile a favore di <i>start up</i> e nuove imprese. L'obiettivo del progetto è quello di dare vita a un ecosistema efficiente e sostenibile con una rete di <i>start-up</i> interregionale con almeno un centinaio di membri attivi, sostenere almeno 100 progetti imprenditoriali che dovranno tradursi nella nascita di almeno 80 nuove imprese e oltre un centinaio di cooperazioni, mettere in rete più di 60 investitori nell'area del GECT Euregio. |
| R | Risposta generalizzabile | Un buon esempio è rappresentato dalla sinergia messa in atto tra il GECT Euregio Tirolo, Alto Adige e Trentino e le strategie CLLD che interessano parte dell'area. Da settembre 2014 fino a giugno 2015 sono state presentate e approvate tre strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD nell'ambito dell'Asse 4 del Programma Italia-Austria: Dolomiti Live (Tirolo orientale/Val Pusteria/GAL Alto Bellunese), Wipptal (Tirolo/Alto Adige) e Terra Raetica (Tirolo orientale/Val Venosta/Bassa Engadina e Val Mustair). Il GECT Euregio lavora in stretto contatto con le regioni CLLD dato che, nell'ambito della collaborazione transfrontaliera sono perseguiti gli stessi obiettivi. Le regioni CLLD seguono questo approccio a livello locale, mentre il GECT a livello regionale. Entrambe le iniziative possono trarre reciproci vantaggi da uno scambio di conoscenze e <i>know-how</i> così come da una cooperazione più intensa. In questo modo, le regioni CLLD hanno elaborato d'intesa con l'Euregio le proprie strategie di sviluppo transfrontaliero, per la cui attuazione si avvarranno del sostegno del Segretariato Generale del GECT con sede a Bolzano. In una deliberazione della Giunta del GECT del 12 luglio 2017 sono state determinate misure aggiuntive per la consolidazione e l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e le tre regioni CLLD. Le regioni CLLD hanno la possibilità di poter utilizzare il logo dell'Euregio nell'attività di comunicazione. Inoltre il flusso di informazioni reciproco riguardante i progetti tra l'Euregio e i tre Consigli Interreg è stato rafforzato e i rappresentanti dell'Euregio prendono parte alle sedute delle regioni CLLD. E' previsto un sostegno reciproco nelle attività di comunicazione e collaborazione comuni in occasione di eventi e nella predisposizione di materiale informativo. |
| I | Iter procedurale da attivare | <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione pluriennale del GECT che tenga conto dell'integrazione tra i vari Programmi di cooperazione che interessano la propria area territoriale di riferimento. • Individuazione di iniziative in grado di promuovere la sinergia tra le attività del GECT e quelle dei Programmi di Cooperazione interessati. • Coordinamento di attività progettuali congiunte anche attraverso il ricorso alla flessibilità geografica. • Approvazione di atti/strumenti condivisi (delibere congiunti, loghi, sito web. etc.) per migliorare la conoscenza reciproca e trarre il massimo vantaggio dagli interventi. |

Partecipazione di soggetti fuori area attraverso l'erogazione di servizi specialistici

| | | |
|---|--|--|
| P | Inquadramento del problema | <p>Il programma Italia-Malta 2014-2020 ha limitato la partecipazione ai propri avvisi ai soli organismi con sede legale o operativa nell'area di cooperazione, prevedendo la possibilità per i beneficiari, in casi debitamente motivati, di poter finanziare l'implementazione di operazioni o parte di operazioni anche fuori delle aree ammissibili del Programma secondo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.</p> <p>Tuttavia, tenuto conto della necessità di massimizzare gli effetti delle azioni e delle ricadute dei progetti presso il territorio dell'area, nel corso dei vari road show effettuati presso il territorio per la presentazione della call 01/2016 - e anche attraverso la sezione FAQs del sito del programma - è stato esplicitato dalle autorità del programma la possibilità di coinvolgere ulteriori organismi non ricadenti all'interno del territorio eleggibile attraverso: la partecipazione come organismi associati (debitamente previsti nell'application form) che possono partecipare attivamente alle attività del progetto pur non disponendo di un apposito budget (come nel caso della Scheda PARI n. 1); incarico di prestazione di servizi specialistici in linea con le previsioni normative del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.</p> |
| A | Analisi delle situazioni attivate a livello di programmi | <p>Con riferimento al secondo punto, si mette in evidenza che nell'ambito del progetto SIMIT THARSY Tsunami Hazard Reduction System Codice C1-3.2-57, con capofila il Dipartimento della Protezione Civile Regionale – è stata sottoscritta da parte dello stesso una convenzione con l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia con sede legale a Roma (e pertanto non eleggibile al programma Italia-Malta). La procedura amministrativa per procedere all'affidamento dell'incarico di consulenza specialistica all'INGV è stata effettuata in linea con le previsioni dell'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara". L'oggetto della convenzione ha riguardato lo svolgimento di una serie di attività altamente specialistiche, quali ad esempio: la modellazione numerica degli scenari di rischio tsunami e la produzione di mappe di vulnerabilità e rischio; la mappatura specifica per la Sicilia e Malta (ogni ~ 2km) della pericolosità (hazard) probabilistica da tsunami generati da terremoti (Seismic - Probabilistic Tsunami Hazard Analysis, S-PTHA), etc.</p> |
| R | Risposta generalizzabile | <p>Attraverso questa modalità, soprattutto nei casi in cui i CdS siano più restii al coinvolgimento di partner esterni all'area, le AdG italiane possono ricorrere al Codice degli Appalti per consentire la partecipazione ai progetti di soggetti con sede al di fuori dell'area, salvaguardando però il principio che tale coinvolgimento sia debitamente motivato da una elevata specializzazione e competenza che apporta un evidente valore aggiunto alle attività progettuali.</p> |
| I | Iter procedurale da attivare | <ul style="list-style-type: none"> Verificare l'applicabilità di questa procedura nelle normative degli altri paesi interessati dal Programma. Dettagliare in maniera chiara ed esaustiva nei Manuali attuativi questa modalità di coinvolgimento di soggetti attuatori esterni all'area di cooperazione, specificando in quali casi applicarla e con quali motivazioni. Diffondere questa opzione tra i programmi con AdG italiana. |



Applicazione del principio di flessibilità per attività di capitalizzazione tra Programmi CTE

| | | |
|----------|--|---|
| P | Inquadramento del problema | Nell'ambito della programmazione 2014-2020 si è data sempre più rilevanza alle attività di capitalizzazione dei risultati. Il principio di flessibilità può essere adottato per favorire questa osmosi tra progetti finanziati da diversi Programmi di cooperazione e riguardanti cluster tematici comuni. |
| A | Analisi delle situazioni attivate a livello di programmi | <p>La serie dei progetti Calypso (Calypso, Calypso follow on, Calypso south) finanziati nell'ambito della cooperazione transfrontaliera Italia-Malta ha sin dall'inizio interagito con altri progetti simili finanziati su altri programmi di cooperazione territoriale. In particolare, una forte collaborazione è stata stabilita con il consorzio LAMMA Toscana (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile http://www.lamma.rete.toscana.it/) che, nell'ambito di vari progetti di cooperazione transfrontaliera con la Francia, ha affrontato le stesse tematiche e problematiche dei progetti Calypso.</p> <p>Nell'ambito dei progetti SICOMAR, SICOMAR plus e IMPACT (Programma Italia-Francia Marittimo sia 2007-2013 che 2014-2020), il consorzio LAMMA Toscana ha scambiato con l'Università di Palermo (focal point dei progetti Calypso) esperienze e strategie per l'installazione e la gestione delle antenne HF Radar. E' infatti noto che, sebbene la tecnologia HF radar sia matura e robusta, solo una corretta scelta delle località di installazione e, soprattutto, la capacità di superare una serie di difficoltà burocratiche, consentono di raggiungere con successo gli obiettivi realizzativi dei vari progetti.</p> <p>Tale collaborazione continua attualmente. Il progetto i-WaveNET - Implementazione di un sistema innovativo di monitoraggio dello stato del mare in scenari di cambiamento climatico - finanziato dal Programma Italia-Malta 2014-2020, con capofila UNIPA, si propone di realizzare una rete innovativa di osservazione dello stato del mare basata sull'integrazione di diverse tecnologie, quali HF-radar, sensori sismici, sensori di livello del mare, boe ondometriche, stazioni meteo. Grazie al progetto, la rete di sensori meteo e di sistemi HF-Radar esistente sarà quindi integrata da nuove installazioni in punti strategici dell'area transfrontaliera.</p> <p>All'interno del progetto I-WaveNET, avviato a novembre 2020 e che si concluderà a Maggio 2023, il Consorzio LAMMA Toscana collaborerà come "stakeholder" di progetto e contribuirà ad orientare efficacemente le azioni condividendo la sua esperienza progettuale, anche grazie alla capacità riconosciuta a questo Ente nella modellazione numerica dei processi di propagazione del moto ondoso e delle correnti marine. Il coinvolgimento del consorzio LAMMA della regione Toscana come partner associato nel progetto (dunque senza erogazione di risorse finanziarie) è finalizzata all'acquisizione del necessario know-how e allargamento della rete di sensori meteo e di sistemi HF-Radar per le finalità delle previsioni meteo marine.</p> |
| R | Risposta generalizzabile | Attraverso la flessibilità geografica si può dunque coinvolgere un partner/capofila di un progetto CTE già realizzato e i cui risultati possono essere trasferiti all'area di un altro Programma di cooperazione. Questo approccio andrebbe ulteriormente valorizzato poiché favorisce la capitalizzazione di esperienze pilota e la cooperazione inter-programma. Azioni specifiche di questo tipo dovrebbero essere previste nei piani di capitalizzazione di Programmi con caratteristiche simili, quali ad esempio quelli marittimi e che condividono lo stesso bacino. |
| I | Iter procedurale da attivare | <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di Piani di capitalizzazione o definizione di azioni specifiche di capitalizzazione; • Clusterizzare i progetti finanziati per ambiti tematici; • Individuare azioni di capitalizzazione interprogramma, privilegiando quelli con caratteristiche simili o che condividono parte della stessa area; • Favorire l'interlocuzione diretta tra i partenariati di progetti negli stessi ambiti tematici; • Prevedere procedure chiare e semplificate per il coinvolgimento di partner di altri progetti CTE da capitalizzare. |



Partecipazione di partner italiani a Programmi di cooperazione non a partecipazione italiana

| | | |
|----------|--|--|
| P | Inquadramento del problema | L'Italia partecipa a 19 Programmi di cooperazione. Tuttavia, i Programmi dell'Obiettivo CTE ai quali si aggiungono quelli finanziati da ENI ed IPA in Europa sono in tutto 107. Attraverso il principio di flessibilità geografica, i partner italiani possono partecipare alle attività progettuali finanziate da altri Programmi di cooperazione per i quali l'Italia non è territorio eleggibile . Questo consente di attivare nuove relazioni e filiere di conoscenza, nonché attrarre risorse finanziarie ulteriori sul territorio nazionale. |
| A | Analisi delle situazioni attivate a livello di programmi | Nel corso della Programmazione 2014-2020, vi sono stati alcuni casi di soggetti italiani che hanno partecipato a partenariati finanziati da Programmi non a partecipazione italiana. Come previsto dall'art. 20 del Reg. 1299/2013, in questi casi, si è resa necessaria la firma di un Accordo tra l'Autorità nazionale di riferimento per l'attuazione – ovvero l'Agenzia per la Coesione Territoriale – e le AdG dei Programmi interessati per fornire il suo consenso alle procedure del Programma e per disciplinare in particolare le procedure di controllo per questi partner. Si ribadisce che tali partner, anche se pubblici, non sono beneficiari della quota di cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo di Rotazione. Sono stati firmati accordi con i Programmi North West Europe e Atlantic Area . Nel 2017, la Commissione Mista Stato – Regioni , organo previsto dall'Intesa del 14 aprile 2016 per il coordinamento sul funzionamento del sistema nazionale di controllo per i Programmi di cooperazione, ha definito e approvato collegialmente una procedura ad hoc per l'attivazione della Commissione stessa nel caso di partecipazione di partner italiani ai Programmi di cooperazione in cui l'Italia non partecipa (Cfr. Appendice). |
| R | Risposta generalizzabile | Qualora non vi siano limiti alla partecipazione a partner fuori area, i soggetti italiani possono candidarsi a partenariati di progetti a valere su Programmi non a partecipazione italiana. In questa fattispecie è però fondamentale chiarire le procedure di riferimento in materia di controllo e irregolarità. Questa esigenza risulta ancora più impellente per la prossima programmazione in considerazione della cancellazione del comma specifico sui controlli applicati ad operazioni fuori area (Art. 20 comma c). |
| I | Iter procedurale da attivare | <ul style="list-style-type: none"> Analisi dei Programmi non a partecipazione italiana che non precludono la partecipazione a partner fuori area; Conferma o modifica delle procedure in materia di controllo per i partner italiani fuori area di Programmi non a partecipazione italiana; Definizione di ulteriori procedure volte a semplificare le modalità operative da applicare a questi casi specifici; Diffusione in ambito nazionale delle potenzialità offerte ai partner italiani di partecipazione a Programmi non a partecipazione italiana; Individuare reti lunghe da valorizzare mediante candidatura a Programmi diversi da quelli a partecipazione italiana; Monitorare la partecipazione di partner italiani a Programmi in cui l'Italia non è territorio eleggibile. |

Le potenzialità della flessibilità geografica post 2020

La nuova versione del Regolamento Interreg 2021-2027 non pone particolari limiti all'applicazione del principio di flessibilità geografica, semplificando notevolmente le pre-condizioni per farvi ricorso.

Appare pertanto auspicabile, in linea con quanto definito dal legislatore europeo, non inserire all'interno dei Programmi e dei relativi manuali attuativi ulteriori vincoli alla realizzazione di attività fuori area o alla partecipazione di partner con sede al di fuori dell'area eleggibile.

Come emerso nella discussione nel corso del Seminario del CN Interact del 22 febbraio 2021, **la flessibilità è un valore aggiunto** se concepita nell'ottica di dimostrare che i programmi sono in grado di sviluppare reti di conoscenze che vanno al di là della propria area. Occorre però un **lavoro preliminare di comunicazione e identificazione di competenze e specializzazioni** a vantaggio del territorio e delle sue specializzazioni socio-economiche. Andrebbero perciò avviate quanto prima una serie di riflessioni ed approfondimenti, sia a livello di singolo Programma, che a livello nazionale.

Allo stato attuale, poche Task Force/Comitati di Programmazione stanno discutendo di questo argomento, rimandandolo eventualmente alla fase più attuativa. Risulta quindi fondamentale **presidiare la fase programmatica e quella di start up del ciclo 2021-2027**, per favorire il più possibile un allineamento delle procedure attuative riferite alla flessibilità geografica (almeno dei Programmi con AdG italiana).

L'esito dei questionari somministrati alle AdG, nonché la discussione svolta durante il Seminario del 22 febbraio 2021, hanno restituito alcuni spunti di riflessione condivisi:

- c'è apertura ad ampliare le reti partenariali a determinati beneficiari ed a determinate **operazioni qualificate come strategiche** per i territori (ad es. Università di riferimento o Centri di ricerca);

- nel 30% dei casi si riscontra apertura a **qualsunque tipo di beneficiario** al fine di assicurare l'efficienza del Programma, agevolando il confronto tra regioni e l'efficienza nella messa in campo dei processi;
- occorre individuare alcune **condizioni ottimali** che consentano la partecipazione efficace di partner fuori area: a) individuare le relative modalità di coinvolgimento; b) comprendere in che modo declinare il principio di flessibilità nel documento di programma e/o nei manuali attuativi; c) riflettere su come poter permettere una rappresentatività di questi soggetti nei CdS; e) identificare eventuali criteri di selezione specifici;
- bisogna superare le principali problematiche rispetto al **sistema dei controlli** per questa categoria di partner, in particolare: approfondire come applicare i meccanismi e la responsabilità sussidiaria delle regioni non appartenenti all'area; garantire un sistema di responsabilità sussidiaria in caso di mancati recuperi o verifiche; assicurare la funzionalità dei sistemi di controllo e la relativa formazione; garantire supervisione e assistenza nel caso di beneficiari al di fuori dell'area;
- favorire il più possibile, nel caso di programmi a cui partecipa l'Italia, l'applicazione della **regola in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale** introducendo una serie di meccanismi e principi condivisi.

Sulla base del confronto avvenuto, sono stati definiti alcuni **task da sviluppare** in un percorso operativo sul tema della flessibilità geografica:

1. promuovere (anche con il supporto di Interact) ulteriori **approfondimenti sulla flessibilità** sia a livello nazionale che europeo;

2. predisporre **strumenti tecnici/toolkit** per permettere alle AdG e ai beneficiari di lavorare in termini più semplici e più chiari sulla flessibilità;
3. fare in modo che il '**Decreto irregolarità del MEF**' contenga un aggiornamento riferito ai territori fuori area di programma;
4. avviare un lavoro di **capitalizzazione inter-programma** al fine di identificare possibili progettualità a cui dare seguito in ambito post-2020.

Il presente Focus rappresenta, pertanto, un primo approfondimento rispetto agli ambiti di successo nell'applicazione del principio di flessibilità geografica nella programmazione 2014-2020, corredato dall'**indagine sulla sua applicazione in termini di numero di partecipazioni, numero di partner e di risorse finanziarie** (Cfr. Appendice 2).

Da questo lavoro si può procedere per la **definizione di un tool kit** sulla flessibilità geografica, partendo dall'aggiornamento degli strumenti già predisposti nel corso della programmazione 2014-2020 e che sono riportati nell'Appendice 2 di questo documento: il format di manuale attuativo sulla definizione della flessibilità geografica, la procedura per i controlli riferiti ai partner fuori area approvata dalla Commissione Mista Stato-Regioni nel 2018, il Format di *Agreement* utilizzato per i Programmi non a partecipazione italiana.

Nelle successive Schede PARI vengono riportati **alcuni esempi di applicazione del principio di flessibilità geografica** che possono avere ricadute positive nell'attuazione complessiva dei Programmi di cooperazione 2021-2027.

In particolare, il coinvolgimento di soggetti esterni all'area può essere circoscritto a specifiche tematiche e territori come discusso ad esempio nell'ambito della *task force* del Programma Italia-Francia Marittimo - si parla pertanto di **flessibilità specifica** - al fine di focalizzare l'ampliamento su aspetti strategici per i quali la partecipazione di soggetti non presenti nell'area può risultare estremamente utile per i risultati che il Programma intende conseguire.

La flessibilità geografica permette inoltre di **compensare l'esclusione di alcuni territori dall'area ammissibile di un Programma** e che a volte ambiscono a farne parte integrante. In questo modo, viene concessa l'opportunità di aderire ai partenariati a soggetti diversi dagli *usual suspects*, assecondando le esigenze di cooperazione effettive che spesso si scontrano con i vincoli imposti dalla staticità dell'area.

Altro aspetto di rilievo è rappresentato dall'apertura sempre più interregionale che a livello europeo viene assegnata alle **strategie di specializzazione intelligente** e ai partenariati internazionali per l'innovazione che si riescono a creare attraverso le diverse piattaforme tematiche esistenti. Su questo approccio, i Programmi di Cooperazione possono fornire un contributo estremamente innovativo, fornendo il *framework* di riferimento per il finanziamento dei partenariati che sviluppano progettualità coerenti con le S3. In questo quadro, la flessibilità geografica permette l'adesione di soggetti dello stesso *network* sebbene non inclusi nell'area di cooperazione del Programma interessato.

La flessibilità geografica può essere indirizzata efficacemente per rendere **più dinamiche le relazioni che dopo diversi cicli di programmazione si sono ormai consolidate all'interno dell'area di cooperazione**, favorendo l'inclusione di soggetti e territori in grado di apportare nuova linfa e vivacità alle attività progettuali mediante la condivisione di idee, metodi e conoscenze nuove e/o non presenti nell'area. In questo modo, si va incontro ad un nuovo approccio territoriale che esula dai rigidi confini amministrativi e che valorizza invece le interdipendenze e i *link* esistenti seguendo la teoria delle **aree funzionali**.

Questi sono dunque solo alcuni dei possibili utilizzi della flessibilità geografica e nel corso della nuova programmazione potrebbero configurarsi ulteriori esigenze territoriali che spingono a derogare al concetto di localizzazione delle operazioni/partner solo all'interno dell'area. Quello che occorre assicurare è che il coinvolgimento di soggetti esterni consenta di **massimizzare l'efficacia della cooperazione e di rafforzare e incrementare output e risultati attesi**.

Flessibilità generale e specifica

| | | |
|---|--|--|
| P | Inquadramento del problema | Un elemento di preoccupazione comune a molti Programmi è stato quello di dover assicurare che l'applicazione del principio di flessibilità fosse adeguatamente motivato e apportasse un concreto valore aggiunto alle attività progettuali interessate e all'area di cooperazione. E' nata pertanto l'esigenza di concentrare la potenziale partecipazione di partner fuori area su tematiche specifiche e/o su particolari territori, al fine di garantire che il loro coinvolgimento sia in grado di apportare un effettivo valore aggiunto alle attività di cooperazione previste. Su alcuni temi, infatti, risulta fondamentale non precludere la partecipazione di soggetti con competenze rilevanti nell'implementazione concreta delle attività di un progetto, evitando di escludere soggetti che potrebbero rivelarsi particolarmente strategici per i suoi scopi. |
| A | Analisi delle situazioni attivate a livello di programmi | <p>Il Programma Italia-Francia marittimo, nell'ambito della fase di programmazione per il periodo 2021-2027, sta discutendo della possibilità di individuare due tipi di flessibilità geografica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ flessibilità generale: si tratta di una flessibilità che si estende ai due stati membri partner del programma e che si applica a tutte le operazioni del Programma. Come per la programmazione 2014-20, saranno i relativi «termini di riferimento» che specificheranno tale aspetto. ▪ flessibilità specifica: si applica a temi specifici ed aree geografiche specifiche anche al di fuori dell'area del programma che siano necessarie all'implementazione delle operazioni relative. <p>In particolare, tra i temi sono stati individuati: lo sviluppo di sinergie tra aree di specializzazione intelligente (S3) legate all'economia blu, sicurezza marittima e inquinamento, mobilità dolce transfrontaliera, porti verdi del futuro.</p> <p>Tra le aree specifiche sono state individuate: NUTS 2 dell'area di cooperazione, NUTS 3 adiacenti all'area di cooperazione e limitatamente per sicurezza marittima e inquinamento anche interconnessioni con altri programmi transfrontalieri (come Italia - Malta).</p> |
| R | Risposta generalizzabile | Qualora un Programma intenda concentrare il ricorso alla flessibilità geografica su determinate aree territoriali e tematiche, può individuare, in aggiunta ad una flessibilità generale ad ampio spettro anche una flessibilità specifica, che metta in stretta connessione obiettivi specifici del Programma con territori esterni il cui coinvolgimento può apportare benefici concreti per i risultati che il progetto vuole conseguire. |
| I | Iter procedurale da attivare | <ul style="list-style-type: none"> • Analisi dettagliata dell'applicazione della flessibilità geografica nella programmazione 2014-2020, con riferimento a tematiche di interesse e a territori di appartenenza dei partner fuori area coinvolti; • Definizione delle aree territoriali e delle tematiche/obiettivi specifici sui quali concentrare la flessibilità specifica; • Condivisione dell'approccio nell'ambito della Task Force di programmazione attraverso fiche descrittive o schede tecniche; • Inquadramento della flessibilità generale e specifica nei documenti attuativi (manuali di presentazione delle proposte progettuali, manuali di attuazione, criteri di selezione delle operazioni, check list di controllo). |

Flessibilità geografica in risposta ad istanze di modifica dell'area di cooperazione

| | | |
|---|--|--|
| P | Inquadramento del problema | <p>In base all'art. 8 dell'attuale versione del Regolamento Interreg 2021-2027, la Commissione adotterà un atto di esecuzione per l'approvazione della lista delle aree di Programma che riceveranno il supporto FESR, NDICI e IPA III. Il negoziato tra la Commissione e gli Stati Membri sulle aree di cooperazione è tuttora in corso e non si è ancora concluso. Tuttavia, è presumibile che la Commissione, in virtù della riduzione delle risorse complessive assegnate all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, possa proporre alcune modifiche alla copertura geografica dei Programmi.</p> <p>In questo contesto, il principio di flessibilità geografica può rivelarsi un utile strumento per consentire ugualmente la partecipazione di potenziali aree escluse rispetto al precedente ciclo di programmazione ovvero per ammettere il coinvolgimento di altri territori che ambiscono a far parte dell'area di cooperazione ma che ne sono esclusi per motivi geografici o di continuità storica.</p> |
| A | Analisi delle situazioni attivate a livello di programmi | <p>Nel corso del negoziato sulla programmazione 2021-2027, la Commissione Europea ha espresso tra i propri desiderata alcune proposte di modifica delle aree geografiche dei Programmi esistenti. Ad esempio, è stata lanciata l'ipotesi di un Programma di cooperazione transfrontaliera marittima tra Italia, Croazia e Slovenia che tuttavia non si è concretizzata. Nell'ambito della Task Force del Programma Italia-Croazia, la Commissione Europea ha comunque auspicato la possibilità di coinvolgere la Slovenia in progetti di cooperazione marittima trilaterale o in azioni strategiche congiunte e gli Stati Membri hanno confermato l'intento di instaurare una maggiore sinergia e un migliore coordinamento tra i Programmi di cooperazione presenti nell'area del Nord Adriatico. L'applicazione della flessibilità geografica può essere funzionale a questo scopo.</p> <p>Altro esempio è quello del Programma Central Europe per il quale è stato discusso il possibile allargamento dell'area alla Romania. Nel corso della programmazione 2014-2020 sono stati presentati 14 progetti con partner rumeni e uno di questi è stato finanziato (Central Parks) utilizzando la regola della flessibilità. Tuttavia la proposta non è stata accolta. Pertanto, la partecipazione di partner rumeni può continuare ad essere consentita attraverso la flessibilità che, già nel corso del 2014-2020, il Programma ha disciplinato in maniera aperta e senza vincoli.</p> |
| R | Risposta generalizzabile | <p>La flessibilità può essere adottata per consentire l'accesso ai partenariati da parte di soggetti collocati in aree adiacenti a quella eleggibile e/o che, pur essendone esclusi, sono fortemente interessati a prendere parte a progetti di cooperazione territoriale di un determinato Programma. L'apertura verso questi potenziali partner consente di attrarre nuove conoscenze e competenze a vantaggio dell'area e di costruire nuove reti di collaborazione.</p> |
| I | Iter procedurale da attivare | <ul style="list-style-type: none"> Considerazione di potenziali istanze di partecipazione di altri territori esclusi in fase negoziale dall'area di cooperazione. Applicazione del principio di flessibilità nei documenti attuativi del Programma. Individuazione nei bandi di condizioni specifiche di partecipazione per partner situati in aree adiacenti o escluse. Diffusione e promozione delle opportunità di partecipazione ai partenariati per partner fuori area attraverso il principio di flessibilità geografica. |



Flessibilità geografica per promuovere le Smart Specialization Strategies

| | | |
|---|--|---|
| P | Inquadramento del problema | <p>Nell'ambito della programmazione 2014-2020, tra le "condizionalità ex ante" per le politiche di R&I è stato richiesto ad ogni Amministrazione titolare di un PO attuativo di tali politiche, di dotarsi di una Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialization Strategy – S3). Come evidenziato anche nelle diverse Relazioni annuali CTE⁴, molti progetti di cooperazione (in particolare quelli dell'OT 1) fanno riferimento alle aree di specializzazione intelligente identificate nelle 21 S3 regionali o nella Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente.</p> <p>Il legame tra cooperazione ed S3 è destinato a rafforzarsi nella programmazione 2021-2027. Tanto che condizione abilitante per l'attuazione dell'Obiettivo di Policy 1 "Un'Europa più intelligente" è la buona governance delle S3, per la cui verifica è previsto, tra gli altri, il criterio 7 "misure di collaborazione internazionale". Le strategie di specializzazione intelligente sono costruite a livello regionale (e nazionale). Appare opportuno, dunque, che un progetto di cooperazione che interessa le S3 possa coinvolgere territori non inclusi nell'area di cooperazione ma appartenenti al territorio regionale che ha sviluppato l'S3.</p> |
| A | Analisi delle situazioni attivate a livello di programmi | <p>Nel 2015, la Commissione Europea ha lanciato tre piattaforme tematiche per fornire un ambiente partecipativo ed interattivo in grado di supportare la cooperazione nel contesto delle aree di specializzazione intelligente legate a Energia, Agri-Food, e Modernizzazione industriale, contribuendo ad aumentare il numero di partenariati interregionali in regioni e paesi con priorità S3 simili o complementari.</p> <p>Anche la Vanguard Initiative è diventata pioniera di un nuovo tipo di approccio alla cooperazione tra regioni in campo industriale e il metodo da essa utilizzato ha fornito le basi per la creazione di piattaforme tematiche di specializzazione intelligente.</p> <p>Prendendo spunto da queste iniziative e dalla Policy Learning Platform del Programma Interreg Europe, il nuovo Regolamento FESR 2021-2027 prevede il finanziamento di Investimenti interregionali per l'innovazione (I3) per incoraggiare lo sviluppo delle catene europee di valore. Tutte queste esperienze, che incrociano tra l'altro diversi programmi (CTE, mainstream e a gestione diretta), mostrano come il principio di flessibilità può essere sapientemente sfruttato per il finanziamento di partenariati europei di innovazione.</p> |
| R | Risposta generalizzabile | <p>La ricerca e l'innovazione appaiono come gli ambiti in cui è più forte la propensione a coinvolgere partner esterni all'area che, per la loro specializzazione tecnico-scientifica, sono in grado di portare competenze e conoscenze di elevato valore aggiunto ad un progetto di cooperazione. Pertanto, soprattutto in applicazione dell'Obiettivo di Policy 1, nonché per l'attuazione di progetti riguardanti le strategie di specializzazione intelligente, è auspicabile per i Programmi non precludere la possibilità di attivare reti di cooperazione con soggetti esterni all'area geografica, al fine di poter coinvolgere – mediante il principio di flessibilità - partner interessati dalla stessa S3 regionale ovvero collocati in altri paesi ma con un forte potenziale di trasferimento di <i>know how</i>.</p> |
| I | Iter procedurale da attivare | <ul style="list-style-type: none"> • Analisi delle reti di collaborazione e dei partenariati attivati nel corso della programmazione 2014-2020. Si veda, a tal proposito il Vademecum sulla partecipazione italiana alle reti di cooperazione S3 sviluppato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale nell'ambito del Laboratorio Nazionale sulle Politiche gdi Ricerca e Innovazione. • Verifica di coerenza tra gli obiettivi del Programma e le filiere tematiche di collaborazione riferite alle S3 delle regioni dell'area. • Individuazione di azioni di rafforzamento delle reti esistenti o di promozione di nuovi partenariati anche con il coinvolgimento di territori esterni all'area eleggibile del Programma. • Possibilità di bandi ad hoc su S3 o di criteri premiali di selezione per progetti riferiti alle S3. |

⁴ https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Appendice-4_Relazione-CTE-2019_rev-04.06.2020.pdf

Flessibilità geografica per promuovere nuovi equilibri geografici ed aree funzionali

| | | |
|----------|--|---|
| P | Inquadramento del problema | <p>La proposta di Regolamento Interreg 2021-2027 pubblicata dalla CE nel 2018 faceva esplicito riferimento al concetto di aree funzionali⁵ come elemento chiave per la modifica dell'architettura dei programmi Interreg nel nuovo periodo di programmazione, con particolare riguardo alla cooperazione transnazionale. Nonostante un ampio dibattito, tuttavia il testo della versione consolidata del nuovo Regolamento non richiama il concetto di aree funzionali in riferimento alla geografia dei Programmi, ma rappresenta comunque un tema che desta un estremo interesse. Ferma restando la definizione delle aree di Programma sulla base dei confini amministrativi, la CE ha raccomandato l'individuazione delle aree funzionali come metodo per approcciarsi ai territori attraverso il focus su link, interazioni e interdipendenze.</p> <p>Al fine di definire un'area, non necessariamente coincidente con le unità amministrative, è necessario partire da una funzione, ricorrendo ad un ampio ventaglio di criteri. Gli elementi fondamentali per l'identificazione sono riconducibili ai flussi, connessioni e interazioni, interdipendenze all'interno di un'area geografica.</p> |
| A | Analisi delle situazioni attivate a livello di programmi | <p>Le principali riflessioni sul tema delle aree funzionali sono state maturate nell'ambito di diverse ricerche finanziate dal Programma ESPON come ESPON FUORE e nell'ambito di diversi Seminari quali: ESPON seminar "The role of functional areas for territorial cohesion" https://www.espon.eu/iasi e Seminario Interact "Bringing Territoriality into Interreg - Functional areas" del 22 aprile 2020: https://www.interact-eu.net/events/bringing-territoriality-interreg-functional-areas.</p> |
| R | Risposta generalizzabile | <p>I confini amministrativi sono un punto di partenza, ma per affrontare le sfide dello sviluppo territoriale è fondamentale fare ricorso ad ulteriori parametri. Si osserva il superamento del concetto di aree eleggibili che può trarre nuove geometrie anche attraverso dell'estensione delle operazioni fuori area. La flessibilità geografica può essere dunque utilizzata come strumento per attivare e consolidare le reti lunghe o più in generale le aree funzionali esistenti o in divenire, per trasformarle in relazioni durature e foriere di nuovi processi di sviluppo.</p> |
| I | Iter procedurale da attivare | <ul style="list-style-type: none"> • Analizzare le interazioni progettuali 2014-2020 (n. progetti, localizzazione partner, network in cui si riscontra una maggiore intensità della cooperazione). • Identificare eventuali ulteriori aree funzionali, interne o esterne all'area di programma, caratterizzate da flussi, connessioni, interazioni e interdipendenze, considerando reti, aree protette, entità a livello transfrontaliero, servizi pubblici transfrontalieri e i link socio-culturali già esistenti, anche tenendo conto della possibilità di avere dati statistici. • Considerare l'eterogeneità dei territori all'interno dell'area di cooperazione e correlare, all'interno dei programmi, le sfide tematiche alle corrispondenti scale ottimali di intervento. • Considerare la possibilità di utilizzare l'approccio funzionale per progetti settoriali o strategici (innovazione, ambiente, trasporti) riferiti ad aree geografiche non necessariamente coincidenti con le unità amministrative. • Promuovere la cooperazione sia orizzontale - fra territori e programmi Interreg, contigui- sia verticale fra stakeholder locali, regionali, Stati e UE. |

⁵ Per area funzionale si intende uno spazio delimitato o un'area geografica definita da una serie di collegamenti, interazioni e interdipendenze.



Appendice 1



RIFERIMENTI NORMATIVI

21



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

I RIFERIMENTI NORMATIVI A LIVELLO COMUNITARIO

Si riportano di seguito le disposizioni contenute nel Regolamento CTE n. 1299/2013 e nella versione consolidata del Regolamento Inetreg per la programmazione 2021-2027.

| Disposizioni 2014-2020 | |
|---|--|
| Reg. CTE Art. 20 | 1. Le operazioni nell'ambito dei programmi di cooperazione soggetti alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ubicate nella parte dell'area di programma che comprende il territorio dell'Unione (la "parte dell'Unione nell'area di programma"). |
| Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione | 2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione sia attuata, in maniera totale o parziale, al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'operazione è a beneficio dell'area di programma; b) l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione per le operazioni ubicate al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma non supera il 20% del sostegno del FESR a livello di programma, oppure il 30 % nel caso dei programmi di cooperazione in cui la parte dell'Unione nell'area di programma è formata da regioni ultraperiferiche; c) gli obblighi delle autorità di gestione e di audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit dell'operazione sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione o, in alternativa, queste ultime stipulano accordi con le autorità dello Stato membro ovvero del paese o territorio terzo in cui è attuata l'operazione. |
| | 3. Le spese relative alle operazioni concernenti assistenza tecnica o attività promozionali e di sviluppo delle capacità possono essere sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella area di programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c). |



| Disposizioni 2021-2027⁶ | |
|---|--|
| Reg. CTE Art. 37 Regole sull'ammissibilità delle spese | Tutta o parte di una operazione Interreg può essere attuata fuori da uno Stato Membro, incluso fuori dall'Unione, a condizione che l'operazione Interreg contribuisca agli obiettivi del relativo Programma Interreg. |
| Reg. CTE Art. 22 Selezione delle operazioni Interreg | <p>1. [...] Quando tutta o parte di un'operazione è attuata al di fuori dell'area del programma all'interno o all'esterno dell'Unione, la selezione di tale operazione richiede l'approvazione esplicita da parte dell'autorità di gestione in seno al comitato di sorveglianza o, se del caso, al comitato direttivo.</p> <p>Quando l'operazione coinvolge uno o più partner situati nel territorio di uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che non è rappresentato nel comitato di sorveglianza, l'autorità di gestione subordina la sua esplicita approvazione alla presentazione di un'accettazione scritta da parte dello Stato membro interessato, paese terzo, paese partner o PTOM a rimborsare gli importi indebitamente versati a tali partner, in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2.</p> <p>Quando non è possibile ottenere l'accettazione scritta di cui al comma precedente, l'organismo che esegue in tutto o in parte un'operazione al di fuori dell'area del programma ottiene una garanzia da una banca o da un altro istituto finanziario per l'importo corrispondente dei fondi Interreg concessi. Questa garanzia deve essere inclusa nel documento di cui al paragrafo 6.</p> <p>6. Per ciascuna operazione Interreg, l'autorità di gestione fornisce un documento al capofila o al partner unico che definisce le condizioni per il supporto di tale operazione Interreg, compresi i requisiti specifici riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il suo piano di finanziamento, il limite di tempo per la sua esecuzione e, ove applicabile, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento del contributo.</p> <p>Tale documento stabilisce anche gli obblighi del capofila in relazione ai recuperi ai sensi dell'articolo 50. Tali obblighi sono definiti dal comitato di sorveglianza.</p> |
| Reg. CTE Art. 23 Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg | <p>1. [...] Beneficiari che ricevono supporto da risorse Interreg e partners che non ricevono alcun supporto finanziario da tali risorse (beneficiari e partners insieme: 'partners') costituiscono un partenariato di una operazione Interreg.</p> <p>2. Una operazione Interreg può essere attuata in un solo paese o territorio d'oltremare, a condizione che l'impatto ed i benefici per l'area di programma siano identificati nella domanda dell'operazione.</p> <p>5. Qualora vi siano due o più partner, uno di loro deve essere designato da tutti i partner come capofila.</p> |
| Art. 26 Compiti del Lead partner | Ogni partner di uno Stato Membro, paese terzo, paese partner o territorio d'oltremare che partecipa ad un programma Interreg può essere designato come capofila. |

⁶ Versione consolidata del regolamento Interreg del 10 dicembre 2020

Appendice 2



STRUMENTI E APPROFONDIMENTI

24



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Dati sulla partecipazione dei partner fuori area nei Programmi CTE, ENI ed IPA 2014-2020

| Programma | Partecipazioni fuori area | | | | Di cui in Regioni NUTS2 non in area di programma | | Partner fuori area | | | | Di cui in Regioni NUTS2 non in area di programma | | Risorse assegnate a partner fuori area | |
|------------|---|---|-------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | N. partecipazioni a progetti | % rispetto al totale delle partecipazioni | Partecipazioni Italiane | % Partecipazioni italiane rispetto al totale | N. partecipazioni. a progetti | % rispetto al totale delle partecipazioni fuori area | N. Partner | % rispetto al totale dei partner | Partner italiani | % italiani rispetto al totale | N. Partner | % rispetto al totale dei partner fuori area | € per partecipazioni | % rispetto alle risorse totali |
| GR IT | 12 | 5% | 0 | 0% | 3 | 25% | 9 | 8% | 0 | 0% | 2 | 22% | 2.824.944,90 € | 2% |
| IT FR MAR | 45 | 7% | 32 | 71% | 1 | 2% | 20 | 8% | 11 | 55% | 1 | 5% | 11.617.110,55 € | 8% |
| ALCOTRA | 93 | 15% | 48 | 52% | 4 | 4% | 44 | 14% | 13 | 30% | 2 | 5% | 23.661.860,33 € | 12% |
| IT CH | 65 | 15% | 64 | 98% | 1 | 2% | 39 | 13% | 38 | 97% | 1 | 3% | 11.399.010,39 € | 14% |
| IT SI | 4 | 1% | 4 | 100% | 0 | 0% | 3 | 2% | 3 | 100% | 0 | 0% | 826.850,00 € | 1% |
| IT ML | Sono stati finanziati progetti al di fuori dell'area eleggibile ma a partire dal 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| IT HR | 83 | 13% | 56 | 67% | 25 | 30% | 34 | 10% | 16 | 5% | 11 | 32% | 22.956.702,90 € | 16% |
| IT AT | 30 | 6% | 30 | 100% | 0 | 0% | 9 | 3% | 9 | 100% | 0 | 0% | 5.287.737,19 € | 5% |
| ENI CBC | 1 | 0,3% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 397.184,00 € | 0,4% |
| IT TUNISIA | 1 | 3% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 0% | 164.608,80 € | 3% |
| IT AL ME | Nessun progetto al di fuori dell'area eleggibile | | | | | | | | | | | | | |
| AI | 5 | 2% | 5 | 100% | 5 | 100% | 4 | 2% | 4 | 100% | 4 | 100% | 667.436,45 € | 1% |
| AS | 34 | 5% | 3 | 9% | 1 | 3% | 26 | 7% | 2 | 8% | 34 | 100% | 6.706.756,37 € | 5% |
| CE | 13 | 1% | 2 | 15% | 12 | 92% | 12 | 1% | 2 | 7% | 12 | 100% | 2.766.362,94 € | 1% |
| MED | 31 | 3% | 0 | 0% | 31 | 100% | 23 | 5% | 0 | 0% | 23 | 100% | 7.648.662,88 € | 4% |
| TOT/MEDIA | 436 | 6% | 291 | 57% | 67 | 41% | 238 | 7% | 129 | 46% | 88 | 42% | 101.821.341,21 € | 6% |

Fonte: SMART CTE (ACT), Dati al 31/12/2019

| Partecipazioni fuori area | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|
| | | Priorità di investimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma | Tot partner fuori area | 1a | 1b | 3a | 3b | 3d | 4c | 4e | 5a | 5b | 6c | 6d | 6e | 6f | 6g | 7b | 7c | 8a | 8CTE | 9a | 9d | 9CTE | 10CTE | 11 | 11CTE | |
| GR IT | 12 | | 5 | 2 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| IT FR MAR | 45 | | | | | 12 | | | 12 | 4 | 9 | | | | | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | |
| ALCOTRA | 93 | | 13 | | | | 3 | 3 | 13 | 31 | 15 | 10 | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | |
| IT CH | 65 | | | | 13 | | | | | | 20 | | | | | | 8 | | | 12 | | | | | 12 | |
| IT SI | 4 | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| IT ML | Sono stati finanziati progetti al di fuori dell'area eleggibile ma a partire dal 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IT HR | 34 | | 15 | | | | | | 12 | 7 | 18 | 8 | | 8 | | | 14 | | | | | | | | | |
| IT AT | 30 | 3 | 7 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| IT AL ME | Nessun progetto al di fuori dell'area eleggibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AI | 5 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| AS | 34 | | 9 | | | | | 14 | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| CE | 13 | | 5 | | | | | 2 | | | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| MED | 31 | | 10 | | | | 3 | 3 | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| TOT | 434* | 3 | 67 | 2 | 13 | 12 | 6 | 22 | 38 | 41 | 96 | 34 | 2 | 9 | 0 | 1 | 36 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25 | |

Fonte: SMART CTE (ACT), Dati al 31/12/2019

*Al netto dei due Programmi ENI che non prevedono Priorità di Investimento

Definizione della flessibilità geografica nei Manuali attuativi

Procedura per beneficiari esterni all'area

1. Informazioni di base

Secondo il Programma Operativo e così come riportato nell'attuale versione del Manuale del Programma, è possibile includere partner di progetto al di fuori dell'area di Programma a condizione che il contributo di tali partner di progetto vada a beneficio del progetto e dell'area del Programma.

Possono verificarsi due possibili casi:

- Partner situati in un paese che fa parte dell'area ma la regione specifica non ne fa parte: tali partner possono partecipare senza ulteriori requisiti amministrativi.
- Partner situati in un paese all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che non fa parte dell'area di Programma: tali partner possono partecipare una volta che il paese in cui si trova il partner ha firmato un accordo con l'autorità di gestione. Il Segretariato congiunto (JS) si metterà in contatto direttamente con il paese interessato per gestire la firma di tale accordo.

Inoltre, il programma deve garantire il rispetto della soglia FESR del 20% richiesta dall'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

2. Procedura

La seguente procedura è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza nel caso in cui un Application Form (AF) includa partner situati nei territori al di fuori dell'area del programma.

AZIONI DA SVOLGERE

| Azione da eseguire | Flusso di comunicazione (chi e cosa) | Tempistica |
|--|---|---|
| <p>Il JS contatta il rappresentante dello Stato Membro (SM) del partner situato al di fuori dell'area di programma.</p> | <p>Il JS fornisce un questionario al rappresentante dello SM del partner situato al di fuori dell'area del programma.</p> <p>Il questionario richiede informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'organizzazione del partner (campo di attività, esperienza in altri programmi finanziati dall'UE, problemi noti in passato ...); - il sistema nazionale di FLC in atto (centralizzato, decentralizzato e dettagli dell'organizzazione responsabile); - conferma che lo SM acconsenta alla partecipazione a questo partner. <p>La risposta fornirà un livello sufficiente di informazioni sul partner interessato situato al di fuori dell'area del programma affinché il Comitato di Sorveglianza possa decidere in merito al progetto.</p> | <p>In seguito alla presentazione dell'AF.</p> |
| <p>Il rappresentante dello Stato membro del partner situato al di fuori dell'area del Programma completa e restituisce i documenti completati al JS.</p> | <p>Il JS riceve il questionario compilato e firmato.</p> | <p>Al più tardi entro la decisione del Comitato di Sorveglianza sui progetti.</p> |
| <p>Il JS deve comunicare le risposte ricevute al CdS.</p> | <p>JS inoltra il questionario compilato al CdS.</p> | <p>Al ricevimento e al più tardi entro la decisione del CdS sul progetto.</p> |
| <p>Il CdS deve valutare le risposte fornite.</p> | | <p>Al più tardi alla decisione del CdS sul progetto.</p> |
| <p>In alternativa: lo SM del partner situato al di fuori dell'area del programma rifiuta la partecipazione dell'organizzazione al progetto: il progetto non può essere approvato dal CdS o può essere approvato senza il partner esterno.</p> | | |

SE IL PROGETTO È APPROVATO DAL CDS

| | | |
|--|--|---|
| <p>Il JS deve comunicare la decisione di approvazione al rappresentante dello Stato membro del partner situato al di fuori dell'area del programma.</p> | <p>Il JS invia in parallelo al rappresentante dello Stato membro del partner situato al di fuori dell'area del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il modello dell'MS Agreement - il modello del sistema di descrizione del Controllo di I Livello nazionale - il modello del sistema di descrizione nazionale per Controlli di II Livello (rappresentante GOA) | <p>A seguito della riunione del MC</p> |
| <p>Il rappresentante dello Stato membro del partner situato al di fuori dell'area del programma completa e restituisce i documenti completati al JS.</p> | | <p>Il più rapidamente possibile sapendo che il partner situato al di fuori dell'area non potrà richiedere il FESR al programma fino a quando l'accordo non sarà firmato dal suo Stato membro.</p> |

3. Punti di attenzione

Nel caso il Progetto venga approvato:

- Il Programma si baserà sul sistema di controllo di primo livello del paese interessato.
- Il Controllo di Secondo Livello sarà effettuato dagli auditor designati del Programma e seguendo la stessa procedura prevista per i partner all'interno dell'area del Programma. Ulteriori procedure saranno stabilite dal Gruppo di Revisori.
- Il lasso di tempo necessario per far sì che tutta la documentazione necessaria sia completa, firmata e restituita dallo Stato membro del partner situato al di fuori dell'area del programma al JS può essere lungo e può quindi generare potenziali ritardi a livello di progetto.
- L'organizzazione partner può iniziare a pagare i costi, ma deve essere consapevole che ciò è a proprio rischio fino a quando tutta la documentazione necessaria non viene ricevuta dal proprio Stato membro. Nessun pagamento al partner verrà elaborato fino a quel momento.

Localizzazione geografica dei partner

Come principio di base, il programma Interreg CENTRAL EUROPE sostiene la cooperazione tra partner del progetto situati nell'area del programma. La posizione geografica dei GECT è considerata nel paese in cui sono registrati.

Anche le organizzazioni esterne all'area del programma possono partecipare alle proposte di progetto, ma solo in casi eccezionali, quando si qualificano come:

- **Partner assimilati**, ovvero autorità ed enti pubblici nazionali tedeschi e italiani che si trovano al di fuori dell'area del programma che:
 - sono competenti nel loro ambito di azione per alcune parti dell'area ammissibile (ad es. ministeri);
 - svolgono attività vantaggiose per le regioni nell'area del programma.
- **Partner dell'UE al di fuori dell'area del programma CENTRAL EUROPE (cosiddetti "partners 20% ")**, ovvero organizzazioni che si trovano al di fuori dell'area del programma ma all'interno dell'Unione europea. Si applicano le seguenti limitazioni:
 - la partecipazione dei "partner 20% " deve portare un chiaro valore aggiunto e competenza all'implementazione di un progetto e deve essere vantaggioso per il programma CENTRAL EUROPE;
 - il budget FESR assegnato a questi partner, insieme al budget FESR speso all'esterno dell'area del programma non deve superare il 20% del contributo totale del FESR al progetto;
 - i "partners 20% " non possono assumere il ruolo di lead partner.
 - se le attività che devono essere svolte dal "partner 20%" sono considerate rilevanti per gli aiuti di Stato, la partecipazione di questi partner non sarà consentita;
 - lo status giuridico dichiarato dal "partner 20%" nella proposta di progetto dovrà essere confermato dalle autorità nazionali competenti dei rispettivi Stati membri al di fuori l'area del programma. I richiedenti interessati sono responsabili dell'ottenimento della conferma dello stato giuridico da parte delle rispettive autorità nazionali competenti.
 - la partecipazione del " partner 20%" a una proposta approvata sarà soggetta alla condizione che i rispettivi Stati membri firmino un accordo con l'AdG sull'accettazione di tutte le responsabilità di gestione, controllo e revisione nonché delle responsabilità in caso di irregolarità. Se questo accordo non viene firmato entro 12 mesi dalla data della decisione del CdS per il finanziamento, il "partner 20%" interessato sarà escluso dal progetto.
- **Partner di paesi terzi**, ovvero istituzioni situate in paesi al di fuori dell'UE. Partner da paesi extra UE non riceveranno finanziamenti FESR dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE.

Partner associati

Istituzioni interessate agli output e ai risultati pianificati di un progetto e che desiderano partecipare direttamente al progetto senza contribuire finanziariamente ad esso, possono essere coinvolte come partner associati.

I partner associati sono stakeholder chiave, il cui coinvolgimento nel progetto è rilevante per pianificazione, sviluppo e sostegno delle realizzazioni e dei risultati. I partner associati dovrebbero direttamente contribuire al progetto assumendone la titolarità. Dovrebbero aiutare a diffondere i risultati del progetto e generare effetti moltiplicatori e di leva secondo un approccio partecipativo.

Il coinvolgimento dei partner associati dovrebbe essere ben definito nel piano di lavoro del progetto, come spiegato anche nel capitolo 4.2. Tuttavia, le competenze e le capacità richieste per l'attuazione del progetto devono essere indipendenti dai partner associati e devono essere possedute dal capofila e dai partner del progetto.

Procedura per la validazione dei controllori di I livello per partner fuori area per Programmi con AdG estera (sia a partecipazione italiana che non a partecipazione italiana)

Estratto del Verbale della Commissione Mista Stato-Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento del sistema nazionale di controllo dei Programmi CTE 2014-2020 del 28 aprile 2017.

- **Nel caso di Partner italiano localizzato all'esterno dell'area dei Programmi con AdG estera:** l'Agenzia per la Coesione Territoriale rilascia la conferma della natura giuridica dei partner e firmerà con le AdG l'accordo sulle procedure di gestione e controllo. Per la validazione del controllore di primo livello, sarà l'interessato a chiedere all'Agenzia, nella persona del Direttore Generale, l'attivazione della CM. Nel caso di richieste pervenute in numero considerevole, occorrerà che i rappresentanti dei Programmi si attivino per sollecitare in sede di Conferenza Stato Regioni Province Autonome l'inserimento di tale possibilità tra le competenze della CM, opportunamente ricorrendo ad un'ipotesi di formula aperta che legittimi il percorso di validazione per i partner fuori area programma;
- **Nel caso di Partner italiano che partecipa a programmi ai quali l'Italia non aderisce, sempre con AdG estera:** l'Agenzia per la Coesione Territoriale rilascia un nulla osta per la partecipazione del partner italiano al progetto del Programma che non coinvolge l'Italia. Nel momento in cui il partner risulta aggiudicatario di risorse sul Programma, verrà stipulato un accordo con l'AdG del Programma che prevede le medesime obbligazioni previste per i beneficiari italiani partecipanti ai programmi transnazionali con Autorità di Gestione estera ai quali partecipa l'Italia. Per il processo di validazione del controllore di primo livello, qualora si tratti di caso isolato potrà essere richiesta all'ACT nella persona del Direttore Generale l'attivazione della Commissione Mista; qualora si ritenga che il numero dei partner interessati da tale casistica sia rilevante, oppure nel caso si intenda regolare tutto il programma in maniera simile a quelli già di competenza della CM, occorrerà sollecitare un intervento integrativo in tal senso in sede di Conferenza Stato Regioni Province Autonome.

Format di Accordo tra ACT e AdG estera di Programmi ai quali l'Italia non aderisce per la partecipazione di partner italiani fuori area

Member State's Agreement to the cooperation programme and confirmation of national co-financing

Having regard to the EU regulations laying down provisions on the Structural Funds, in particular Regulations (EU) No 1303/2013 [CPR], No 1301/2013 (ERDF) and No 1299/2013 (ETC) of the European Parliament and of the Council, as well as the cooperation programme [.....] with the CCI [.....] and with specific reference to article 8(9) of the Regulation No 1299/2013 [ETC], the undersigned Member State agrees to the following:

Article 1

The Member State confirms its agreement to the content of the cooperation programme [.....].

Article 2

The co-financing of operations is the responsibility of beneficiaries. Depending on country-specific provisions, the co-financing can be provided from the national level as well as from regional or local sources. If private partners are eligible, the co-financing can also come from private sources.

Article 3

The Member State confirms its agreement and compliance to the Programme eligibility rules and procedures as detailed in the Programme Manual.

The Member State also commits to fulfil its legal responsibilities and financial liabilities towards the Monitoring Committee, the Programme Authorities and the European Commission in line with the applicable EU regulations and specific Programme procedures.

The Member State commits to establish for its beneficiaries in the programme a system of financial control and audit according to Articles 23 (4) and 25 of Regulation (EU) 1299/2013 [ETC] and in line with the Programme specific requirements and procedures.

The Member State

Title of the institution:

Place and date:

Name and function of the signatory:

Signature/Stamp

Annex 1: Contact details

1. Name and contact details of the Member State representative:

Institution:

Address:

Contact person:

Telephone:

Email:

2. Name and contact details of the body responsible for establishing the system for financial controls in the MS according to Article 23 (4) of Regulation (EU) 1299/2013 [ETC]:

Institution:

Address:

Contact person:

Telephone:

Email:

Please specify the first level control system opted for by selecting one of the tick boxes below:

Centralised system, i.e. a central body/central bodies coordinated by one main body is/are appointed to carry out the first level control in accordance with article 23 (4) of Regulation (EU) 1299/2013 [ETC].

Country specific modalities (if applicable).... ..

Decentralised system, i.e. an approbation body will designate an independent, qualified first level controller to carry out the first level control in accordance with article 23 (4) of Regulation (EU) 1299/2013 [ETC]. The designation is based on a proposal made by the project partner or based on a shortlist established by the approbation body.

Country specific modalities (if applicable)..... ..

3. Name and contact details of the body representing the MS in the Group of Auditors according to article 25 of Regulation (EU) No 1299/2013 [ETC]:

4. Institution:

5. Address:

6. Contact person:

7. Telephone:

8. Email:

Appendice 3



LE RISORSE ONLINE

à

Programma Interact

Seminario Interact "Bringing Territoriality into Interreg - Functional areas" del 22 aprile 2020: <https://www.interact-eu.net/events/bringing-territoriality-interreg-functional-areas>

Video Bringing territoriality into Interreg - Q&A on Territoriality and Functional Areas: https://www.interact-eu.net/library?title=functional+areas&field_fields_of_expertise_tid=All&field_networks_tid=All#o=library/video-bringing-territoriality-interreg-qa-territoriality-and-functional-areas

Pubblicazione: Article 20, 1299/2013 application overview

https://www.interact-eu.net/library?title=article+20+&field_fields_of_expertise_tid=All&field_networks_tid=All#2602-publication-article-20-12992013-application-overview

Siti Programmi CTE

Programma ESPON

ESPON seminar "The role of functional areas for territorial cohesion" <https://www.espon.eu/iasj>

ESPON FUORE: Functional Urban Areas and Regions in Europe <https://www.espon.eu/functional-urban-areas-tool>

BRIDGES: Territories with Geographical Specificities <https://www.espon.eu/geographical-specificities>

ACTAREA: Thinking and Planning in Areas of Territorial Cooperation <https://www.espon.eu/actarea>

CPS: Cross border Public Services <https://www.espon.eu/CPS>

LinkPas: Linking Networks of Protected Areas to Territorial Development <https://www.espon.eu/protected-areas>

ReSSI: Regional Strategies for Sustainable and Inclusive Territorial Development: Regional Interplay and EU Dialogue <https://www.espon.eu/ressi>

SPIMA: Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas <https://www.espon.eu/metropolitan-areas>

Condividere le esperienze.
Moltiplicare la conoscenza.

Questo documento è stato redatto nel mese di **Maggio 2021** dall' Area Progetti e Strumenti-Ufficio 6 - *Programmi operativi di cooperazione territoriale cofinanziati. Attività internazionale, cooperazione bilaterale* - dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Per ogni informazione o per inviare contributi rispetto a questa focus: area.progetti.uf6@agenziacoesione.gov.it